



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 59 del 22/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con L'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per l'approvvigionamento di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/01/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per l'approvvigionamento di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- presso questa A.O.R.N. vengono programmati ed eseguiti annualmente interventi operatori di chirurgia oculare;
- per tali interventi necessita l'acquisizione di cornee trattate da enti pubblici e del terzo settore presenti sul territorio mediante la quale questa A.O.R.N. stipula appropriato accordo ex artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per disciplinarne le modalità regolamentari, procedurali ed economiche di approvvigionamento;
- dal 05/04/2000, questa A.O.R.N. intrattiene accordo con la *Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS*, per la fornitura di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare, rinnovato di anno in anno, ultimo adottato con Deliberazione del Direttore generale n° 965 del 07/12/2022, che ha cessato i propri effetti il 31/12/2023;

Considerato che

- con note del 23/11/2023, prot. n. 34041/i e del 08/01/2024 prot. n. 542, allegate in modalità istruttoria semplice al presente provvedimento, il Responsabile della U.O.S.D. Oculistica ha illustrato le motivazioni che rappresentano la necessità di ricorrere all'acquisto di cornee e tessuti per l'anno 2024 anche presso altra struttura pubblica operante sul territorio nazionale e, in particolare, l'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - ;
- questa A.O.R.N., con nota prot.n. 34727 del 30/11/2023, ha proposto all'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - istanza di convenzionamento per l'approvvigionamento di cornee e tessuti per l'anno 2024;
- il centro sanitario toscano, con email del 30/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 34832/i, ha manifestato l'assenso alla stipula dell'accordo di cui trattasi, trasmettendo, al contempo, schema convenzionale con allegati i costi dei singoli beni da fornire;

Letto

lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che

l'attuazione dell'accordo è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. ed a garantire, in ambito regionale, i *Livelli Essenziali di Assistenza*;

Ritenuto

di poter stipulare convenzione con l'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - , per la fornitura di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale fino al 31/12/2024;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di stipulare convenzione con l'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli per la fornitura di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare;
2. di precisare l'accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione;
4. di imputare la spesa annuale presunta di € 154.840,00 (centocinquantaquattromilaottocentoquaranta/00), IVA esente ex art.10, comma 24, del D.P.R. 26/10/1972 n° 633 e s.m.i., sul conto economico n° 5020111720 “Altre prestazioni socio-sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione” del Bilancio d'esercizio dell'anno 2024;
5. di affidare, al Responsabile della U.O.S.D. Oculistica, il compito di vigilare sulla qualità dei beni ricevuti e di riscontrarli, in fase di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, punti 1) e 3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato da questa A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n° 06 del 12/01/2017 e s.m.i.;
6. di demandare, conclusa la fase di cui al precedente punto 5., alla U.O.C. Affari Generali la predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla U.O.S.D. Oculistica ed alla AUSL Toscana;
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter permettere la programmazione e calendarizzazione degli interventi chirurgici da parte della U.O.S.D. Oculistica di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. **STIPULARE** convenzione con l'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli per la fornitura di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare;
2. **PRECISARE** che l'accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024;
3. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
4. **IMPUTARE** la spesa annuale presunta di € 154.840,00 (centocinquantaquattromilaottocentoquaranta/00), IVA esente ex art.10, comma 24, del D.P.R. 26/10/1972 n° 633 e s.m.i., sul conto economico n° 5020111720 "Altre prestazioni socio-sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione" del Bilancio d'esercizio dell'anno 2024;
5. **AFFIDARE**, al Responsabile della U.O.S.D. Oculistica, il compito di vigilare sulla qualità dei beni ricevuti e di riscontrarli, in fase di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, punti 1) e 3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato da questa A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n° 06 del 12/01/2017 e s.m.i.;
6. **DEMANDARE**, conclusa la fase di cui al precedente punto 5., alla U.O.C. Affari Generali la predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla U.O.S.D. Oculistica ed alla AUSL Toscana;
8. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter permettere la programmazione e calendarizzazione degli interventi chirurgici da parte della U.O.S.D. Oculistica di questa A.O.R.N.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI TESSUTI DA DONATORE IDONEI PER TRAPIANTO.

TRA

L'Azienda USL Toscana Nordovest, con sede in Via Cocchi, 7 – 56121 Pisa, (P.IVA. 02198590503) rappresentata dal Direttore Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali Dr. Gianluigi Ferri, giusta delibera n.1012 del 02/12/2021 per la carica domiciliato presso il Centro Direzionale dell'Azienda, di seguito più brevemente denominata "Azienda USL Toscana Nordovest";

E

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, (c.f.\ partita IVA 02201130610) rappresentata dal Direttore Generale Gaetano Gubitosa domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Caserta via Palasciano s.n. che stipula la presente convenzione per la propria struttura sanitaria UOSD Oculistica di seguito denominata *Azienda*

PREMESSO

- che nella Regione Toscana è operante l'OTT (Organizzazione Toscana Trapianti) e che presso varie Aziende Sanitarie sono operanti Centri di Conservazione che svolgono attività di banking e validazione/certificazione dei tessuti da fornire per trapianto a scopo terapeutico;
- che il Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli", istituito con Delibera del Consiglio Regionale 213/1999, fa parte dell'OTT - Organizzazione Toscana Trapianti - , svolge la propria attività nell'Azienda USL Toscana Nordovest ed è in grado di fornire tessuto da donatore (vivente e cadavere) e/o bioderivati appartenenti alle tipologie elencate nell'allegato 2) della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 801 del 02/08/2021;
- che la Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 1090 del 18/09/23 ha aggiornato il tariffario regionale, sostituendo l'Allegato 2 della Delibera n.801 del 02/08/2021 Banca Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli" per inserimento di Membrana amniotica, sotto forma di collirio, per uso topico oculare denominato OmogeM;
- che l'Azienda ha richiesto la disponibilità di stipulare una convenzione avente ad oggetto la fornitura di tessuti per trapianti e chirurgia oculare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest si impegna ad assicurare all'Azienda nei limiti delle proprie disponibilità, prestazioni per la fornitura di tessuto da donatore, (vivente e/o cadavere) e bioprodotto, idonei al trapianto, validati e conservati nel Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli".

ART. 2 Elenco e Tariffe Prestazioni

Le prestazioni saranno erogate da personale del predetto Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli", alle condizioni stabilite dal presente atto e secondo le richieste pervenute ed i criteri di urgenza.

Le prestazioni che saranno effettuate ed i relativi costi stabiliti da Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 801 del 2.08.2021, sono elencate nell'Allegato 2) della summenzionata delibera, accluso al presente documento, come aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 1090 del 18/09/2023.

Qualora, nell'ambito del periodo di vigenza della presente convenzione, la Regione Toscana provveda a rivedere i suddetti costi, gli stessi si intendono automaticamente aggiornati.

ART. 3 Modalità di accesso e svolgimento

La richiesta delle prestazioni deve pervenire al Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli" attraverso l'invio di un apposito modulo di richiesta attraverso collegamento Web all'indirizzo <https://tessuti.uslnordovest.toscana.it/>

I tessuti inviati dal Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli" saranno forniti di una apposita scheda di accompagnamento comprovante l'avvenuta selezione del donatore volta ad escludere la presenza di patologie trasmissibili da inserire nella documentazione clinica del paziente.

Una volta eseguito l'intervento di trapianto, la struttura sanitaria richiedente dovrà inserire nel programma di richiesta all'indirizzo <https://tessuti.uslnordovest.toscana.it/> i dati relativi al ricevente ed al trapianto.

ART. 4 Trasferimento dei tessuti

Le spese di trasporto dei tessuti (ad eccezione della "Membrana amniotica per uso topico oculare 5 ml OmogeM" di cui al punto 3.2. del tariffario allegato che sarà a carico dell'Azienda richiedente) saranno a carico dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e il trasporto avverrà tramite corriere con le seguenti tempistiche:

consegna in un giorno lavorativo successivo all'affidamento al corriere entro le ore 14,00, fatta eccezione per Sardegna, Sicilia e Calabria che avviene in due giorni lavorativi successivi all'affidamento al corriere entro le ore 14,00.

Qualora si voglia effettuare il trasporto tramite altri mezzi il costo sarà a totale carico della Azienda richiedente .

ART. 5

Tempi di esecuzione

Le richieste di tessuto che perverranno al Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli" saranno esaudite nel limite della disponibilità, dal ricevimento della richiesta, nell'arco di tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 6

Modalità di liquidazione e pagamento

Per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, saranno corrisposte all'Azienda USL Toscana Nordovest solo le tariffe di cui all'art. 2, ed eventualmente quanto previsto all'art. 4.

La fattura elettronica con il relativo riepilogo, corredata di analitico rendiconto delle prestazioni eseguite, sarà inviata a prestazione eseguita all'AZIENDA che provvederà ad effettuare il relativo pagamento entro il mese successivo a quello di ricevimento della fattura medesima.

LA FATTURA ELETTRONICA Dovrà ESSERE INVIATA AL SEGUENTE C.U.U. (codice univoco ufficio) **551B2G**. Le ulteriori informazioni di fatturazione dell'Azienda sono reperibili al seguente link <https://www.ospedale.caserta.it/fatturazioneelettronica.htm>

Eventuale documentazione o comunicazioni inerenti la fatturazione da entrambe le parti, potranno essere inviati ai seguenti indirizzi e-mail:

-Per L'ASL Toscana Nord Ovest

marco.luporini@uslnordovest.toscana.it

sonia.scali@uslnordovest.toscana.it

-Per L'AZIENDA Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

e-mail affarigenerali@ospedale.caserta.it per gli aspetti amministrativi;

e-mail oculistica@ospedale.caserta.it per gli aspetti sanitari e gli ordini dei beni.

Vista la normativa vigente relativa agli Ordini Elettronici e in particolare l'art. 3, comma 4, D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, che prevede: "dal 1° gennaio 2022 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO", si richiede di attenersi scrupolosamente a detta normativa e di inviare l'ordine elettronico corrispondente alla richiesta di fornitura di tessuti corneali utilizzando il seguente canale: ordini_atno@postacert.toscana.it

Art. 7

Rapporti di carattere scientifico

L'Azienda USL Toscana Nordovest si impegna a stipulare rapporti di carattere scientifico con l'Azienda se questa ne farà richiesta, offrendo al personale sanitario interessato periodi di training o di studio.

ART. 8

Modificazioni

Le parti si riservano di apportare alla presente convenzione eventuali integrazioni e/o modificazioni che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento del servizio.

Qualora durante il corso di vigenza della presente convenzione, venissero modificate le tariffe di cui all'art. 2, queste verranno adeguate ai nuovi importi.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi.

ART.9

Privacy

1. Le parti si qualificano in relazione alla convenzione per la fornitura di tessuti oculari da donatore idonei per trapianto, come autonomi titolari nel trattamento dei dati personali oggetto del rapporto.

In particolare, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest si configura quale titolare dei trattamenti di dati personali concernenti i dati comuni e sensibili del donatore, inclusi quelli riguardanti la condizione di idoneità al trapianto a scopo terapeutico, nonché quelli riguardanti la tipologia tissutale o bio-derivata oggetto della donazione, con la correlata possibilità di poter risalire all'identità del donatore medesimo attraverso la sigla ed il numero unico del tessuto.

Alla Azienda viene d'altra parte riconosciuta una autonoma titolarità del trattamento per quanto riguarda i dati personali del beneficiario della donazione, anche in questo caso siano essi dati comuni o "particolari", secondo la nuova aggettivazione attribuita ai dati sensibili dal Regolamento Europeo sulla privacy.

A protezione dei dati trattati le parti firmatarie della Convenzione in argomento si impegnano a porre in essere le misure organizzative e tecniche fissate dall'art. 32 del G.D.P.R., attraverso le idonee attività, anche a sanatoria del patrimonio informatico esistente e a rimodulazione, ove necessario, degli assetti organizzativi in essere.

La conoscenza dei dati personali trattati da ogni singola Struttura sanitaria da parte della controparte convenzionata deve invece intendersi riconosciuta limitatamente ai casi in cui tale informazione sia strettamente indispensabile allo svolgimento della funzione e risulti prevista dalle norme. In caso contrario, e cioè ordinariamente, la conoscenza dei dati personali trattati dalla Struttura Sanitaria controparte sarà consentita solo in modalità oscurata o non identificativa e perlopiù indirizzata a garantire le eventuali finalità di studio e di ricerca correlate alla raccolta, alla donazione, alla fornitura ed al trapianto, attività che generalmente fanno uso di dati statistici o aggregati, e per i quali quindi non vi è alcuna necessità di identificazione o re-identificazione futura dei soggetti interessati dalla donazione e/o dal trapianto.

Scendendo nello specifico, non sarà consentito alla struttura sanitaria ricevente conoscere l'identità del donatore e la scheda che accompagna l'invio tissutale sarà corredata delle sole informazioni utili a comprovare la selezione e l'idoneità del donatore, ma non la Sua identità. Analogamente, la fatturazione riporterà analiticamente i dati utili alla emissione del corrispettivo ma non conterrà altri elementi "di contesto" che potrebbero far risalire, direttamente o indirettamente, all'identità del donatore. Viceversa, a consentire una tracciatura della donazione prevista dalle norme (un follow-up destinato essenzialmente a finalità epidemiologiche e di sicurezza), la struttura ricevente, a trapianto avvenuto, completerà la scheda di richiesta tessuto reperibile sul sito <https://tessuti.uslnordovest.toscana.it/> con i dati relativi al ricevente il trapianto ed al medico che ha eseguito l'intervento. L'azienda USL Toscana Nord Ovest dovrà proteggere quei dati attraverso idonee misure di sicurezza, tese ad impedire qualsivoglia diffusione indiscriminata e non consentita.

Resta fermo il punto secondo cui l'identità del ricevente non deve essere comunicata al donatore ed alla sua famiglia, e viceversa. Il donatore conserva però il diritto ad essere informato sugli esiti della procedura di donazione.

Il riconoscimento della autonoma titolarità di trattamento tra le parti convenzionate esige che sia rinvenuta una "base giuridica" autorizzante il flusso di dati personali dall'una all'altra, flusso altrimenti non consentito se non in presenza di una legge o, se previsto dalla legge, di un regolamento che lo autorizzi.

Si ritiene che il consenso del donatore alla donazione medesima (da non confondere né con il consenso al trattamento dei dati personali né con il consenso informato alla donazione) e, contestualmente ma distintamente, al flusso dell'informazione personale nella modalità "oscurata" verso la struttura sanitaria richiedente il tessuto, possa rappresentare una idonea base giuridica di trattamento, pur non risolvendosi esclusivamente in esso. Analogamente la struttura sanitaria destinataria del tessuto del donatore potrà richiedere il consenso al beneficiario della donazione circa il reinvio dei dati che il sito predisposto dall'azienda USL Toscana Nord Ovest richiede una volta eseguito il trapianto.

Non appare necessario, per nessuna delle controparti, procedere invece con l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali. Ciò in considerazione del fatto che tale esercizio è legittimato dagli articoli:

a) 6 paragrafo 1, lett. e) del GDPR ("... e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento...");

b) 9 paragrafo 2 lett. g) ed h) del GDPR ("... g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri...", "...h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ...");

c) 9 paragrafo 3 del GDPR ("... I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri ...");

d) 2-sexies paragrafo 2 lett. t) ed u) del D.Lgs. n° 101 del 2018 ("...t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano...", "...u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario...").

Le norme che disciplinano l'organizzazione regionale dell'Organizzazione Toscana Trapianti (di cui il Centro di conservazione Cornee Perelli fa parte), recentemente riviste con DGR 1450/2018, che ha tra le proprie finalità anche la garanzia dell'attività di raccordo tra *procurement* e trapianto, la legge 1° aprile 1991, il decreto legislativo 6 novembre 2007, n° 191, il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n° 16, ed ogni loro modifica ed integrazione, nonché la Sez. F dell'Accordo Conferenza Stato Regioni repertoriato col n° 66/CSR dell'8 marzo 2018, recante "Distribuzione di tessuti ai Centri di Trapianto", corredano ed integrano ulteriormente la "base giuridica" rappresentata da un lato dal consenso alla donazione ed alla trasmissione tissutale al richiedente e, dall'altro, dal consenso al reinvio dei dati del ricevente alla Banca delle Cornee fornitrice, a trapianto avvenuto.

Ogni Struttura Sanitaria provvederà inoltre ad attribuire le responsabilità interne e le designazioni ad Autorizzato al trattamento nei confronti degli operatori interessati dal servizio.

Parimenti, ogni donatore ed ogni ricevente dovrà essere informato, dalle rispettive Aziende di riferimento territoriale, circa il trattamento dei dati personali che li riguardano, ex art. 13 del GDPR.

Infine, secondo quanto previsto dal punto B.4.3. del summenzionato Accordo della Conferenza Stato Regioni, dovrà anche garantirsi l'anonimato circa l'identità del donatore e del ricevente nelle ipotesi di richieste di accesso da parte di "terzi".

Riguardo alla fatturazione delle prestazioni, verranno inseriti esclusivamente dati relativi al tipo ed al numero di prestazioni, alla data di effettuazione della prestazione, omettendo ogni dato personale identificativo, anche in modo indiretto, del Paziente-Interessato.

ART. 10 Decorrenza

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, con durata fino al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo annuale per tre ulteriori anni con scambio di corrispondenza, salvo disdetta da ambo le parti in qualsiasi momento, da comunicarsi con lettera raccomandata r.r. (o tramite Pec all'indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it) con almeno 30 giorni di preavviso.

Le parti danno atto che per i rapporti intercorsi nel periodo precedente la data di stipula della presente convenzione, vengano applicati a sanatoria tariffe, modalità e termini del presente accordo.

ART. 11 Spese

Gli oneri relativi alla gestione della convenzione, ivi compresa l'imposta di bollo, fanno carico all'Azienda.

ART. 12 Registrazione e Foro

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi del DPR 642/72. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente. Il Foro competente per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente convenzione è quello di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Azienda USL Toscana Nordovest
il Direttore Area Affari Generali e
Rapporti Istituzionali

Azienda Ospedaliera di Caserta
il Direttore Generale

ALLEGATO 2

Tariffe rimborso delle spese sostenute per le attività di prelievo, trattamento, certificazione, conservazione e distribuzione del tessuto oculare e della membrana amniotica

CENTRO CONSERVAZIONE CORNEE "Piero Perelli"

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Presidio Ospedaliero San Luca

Via Guglielmo Lippi Francesconi

55100 LUCCA

Tel. 0583 970583 Fax 0583 970510

E-mail: bancaocchi.lucca@uslnordovest.toscana.it

TARIFFARIO

Rimborso delle spese sostenute per le attività di prelievo, trattamento, certificazione, conservazione e distribuzione del tessuto oculare e della membrana amniotica

TESSUTO INDIVIDUATO	TARIFFA IN EURO
1. Cornea idonea per trapianto (senza preparazione).	1.300,00
2. Cornea preparata (taglio o strip) per intervento lamellare posteriore (DSAEK o DMEK).	1.600,00
3.1 Membrana amniotica misura 4,9 cm ²	300,00
3.2 Membrana amniotica per uso topico oculare 5 ml OmogeM	80,00
4. Cornea per intervento vitreoretinico/tettonico	750,00
5. Cornea per preparazione lenticolo per cheratoplastica lamellare anteriore	750,00
6. Sclera da bulbo - frammento per la misura mezzo bulbo	70,00
7. Sclera da bulbo - frammento per la misura bulbo intero	110,00



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

Stipula convenzione con L'AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per l'approvvigionamento di cornee e tessuti per trapianto e chirurgia oculare.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €154.840,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5020111720 - Altre prest.sociosanit.da altri sogg.pubb.extrareg da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 19/01/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito